

**Risarcimento danni patrimoniali e non per sinistro stradale causato da un animale selvatico:
la responsabilità della p.a. ed il rischio per l'ente assicuratore**

Premessa:

Numerose strade italiane situate in zone limitrofe alla natura ogni anno vengono attraversate da animali selvatici che causano incidenti stradali con (spesso ingenti) danni ai veicoli ed alle persone.

La disciplina sul tema non è ancora consolidata, motivo per cui ancora oggi i Tribunali sono pieni di contenziosi in cui le Regioni, le Province ed i Comuni si rimbalsano la responsabilità ed il danneggiato trova ristoro solo dopo anni di diatribe giudiziarie.

Come si individuava il soggetto responsabile della fauna:

La **legge 968 del 1977**, confermata dalla successiva legge 157 del 1992, ha trasformato la fauna selvatica da *res nullius* in **patrimonio indisponibile dello Stato**.

L'art.117 Cost. prevede che la tutela della fauna selvatica e la relativa attività venatoria siano di **competenza esclusiva delle Regioni**.

La Suprema Corte nel 2010 ha confermato che le Regioni hanno l'obbligo di **predisporre tutte le misure idonee** ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a cose e/o persone.

Le Regioni, a loro volta, possono **delegare alle Province** l'attività di prevenzione, mantenendo solo una funzione organizzativa e di controllo.

Per tale motivo, fino a poco tempo fa, per stabilire chi fosse il soggetto legittimato passivo in caso di incidente provocato dalla fauna selvatica si configuravano varie ipotesi:

1. la Regione se non aveva predisposto mezzi di tutela adeguati o fondi e modelli adeguati da delegare alle Province;
2. la Provincia se non aveva adoperato le risorse attribuitele dalla Regione per proteggere le strade in autonomia decisionale e operativa;
3. Entrambi gli Enti in solido quando né l'uno né l'altro avevano adempiuto correttamente ai loro obblighi (Cass. 2011 e 2017).

Cosa è cambiato:

Di recente la Corte di Cassazione (cfr. sez. VI ord. 8 giugno 2022, n. 18454 ed ancora sez. VI sentenza 23 settembre 2022, n. 27931) ha modificato questo orientamento e, sul presupposto che a norma dell'art. 2052 c.c. il criterio di imputazione della responsabilità si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà, ha previsto che il danneggiato debba sempre rivalersi **in via esclusiva** sulla **Regione** che, se ha delegato la Provincia potrà agire in via di rivalsa anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato.

Questa decisione da una parte agevola il danneggiato nella scelta del suo diretto interlocutore e sgombra il processo dalle discussioni sulla legittimità passiva tra Regione e Provincia, dall'altra stimola il contenzioso tra Enti e soprattutto complica la trattazione a fini transattivi sia in fase stragiudiziale che giudiziale, facendola dipendere dall'interpretazione della legge delega.

A che titolo risponde la P.A. per i danni arrecati dalla fauna selvatica?

A lungo si è discusso se la P.A. dovesse rispondere ex artt. 2043, 2051 o 2052 mentre la giurisprudenza rimaneva ancorata all'art. 2043 cod. civ., con tutto quello che ne derivava anche in termini di oneri probatori per il danneggiato che, per poter ottenere il risarcimento doveva provare:

1. **La dinamica** del sinistro con intervento autorità competenti sul posto
2. Il **concreto comportamento colposo della p.a.** (Cass. 2014)

Col reinvio dell'8.6.2022 ordinanza n. 18454 la S.C. ha stabilito che la natura della responsabilità sia quella ex **art. 2052 cod. civ.** con **inversione dell'onere della prova** in favore del danneggiato, dovendo l'Ente dimostrare l'imprevedibilità del sinistro.

Quando l'Ente non risponde del sinistro provocato dalla fauna selvatica.

Il sinistro è imprevedibile e la responsabilità dell'Ente per l'effetto esclusa ex art. 2052 cod. civ. **per il caso fortuito**, ricorrente quando la presenza dell'animale è fatto imprevedibile ed inevitabile (es: rottura delle recinzioni tanto recente da impedire tempestivo intervento di ripristino; zona di non particolare passaggio di animali non recintata "... *non avendo la p.a. l'obbligo di recintare ogni strada ...*" sentenza n. 8276 del 2014 Corte Cass.); oppure quando l'incidente si deve al **colpa dell'uomo** (il c.d. fatto del terzo, tale anche se danneggiato) ad esempio per eccesso di velocità, stato di ubriachezza ...; in questi casi la **responsabilità** della p.a. può essere esclusa o **anche concorrente** con il danneggiato ex art. 2054 co. 2 ed art. 2055 cod. civ. .

Rischio Economico

Essendo una decisione isolata e relativamente recente non è ancora possibile prevederne i riflessi a lungo termine; sul piano assicurativo, contrattualmente, per la Regione andrà considerata la natura e la portata della delega alla Provincia nonché l'effettiva erogazione del relativo finanziamento, per la Provincia andrà considerata l'effettiva attuazione della delega ed il corretto impegno dei fondi.

Sul piano processuale, fermo lo schema: responsabilità diretta della Regione con facoltà di azione di regresso sulla Provincia, la responsabilità della prima andrà gestita ex art. 1916 cod. civ. (diritto di rivalsa dell'assicuratore), mentre la responsabilità della seconda andrà gestita rispetto al tenore della polizza.

Conclusioni

Il recente orientamento della Suprema Corte, introduttivo della responsabilità oggettiva del custode della fauna selvatica ex art. 2052 cod. civ., ha fatto molta presa sulla giurisprudenza di merito e, pur se fosse preferibile un (verosimilmente improbabile) ritorno all'art. 2043 cod. civ. con onere del danneggiato di provare il fatto illecito dell'Ente, ritenendo non assimilabile la gestione della fauna selvatica con quella della fauna domestica (vista la conformazione del territorio e la sua rete stradale), bisognerà seriamente considerare il consolidamento del più recente orientamento.